

Adempimenti Articolo 14 - Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia) Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014) - PRIMA DICHIARAZIONE

AOC - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

27 LUG. 2023

N. 3216/2.15.4

Al Presidente del
Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
PEC consiglioregionale@postacert.toscana.it

La sottoscritta **GIOLLI BIANCA MARIA** nata a

1957 residente a

in qualità di

membro del Comitato Regionale per le comunicazioni nominato con deliberazione del Consiglio regionale 09 novembre 2022, n. 92;

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell'articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000;

Consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000;

Ai sensi dell'articoli 14, comma 2, della l.r. 26/2017;

DICHIARA

☒ la seguente propria situazione patrimoniale:

Beni immobili					
Natura del diritto ¹	Quota (%)	Descrizione dell'immobile ²	Categoria catastale	Comune e Provincia	Rendita ³
PROPRIETÀ	100%	ABITAZIONE	A/2		
PROPRIETÀ	100%	POSTO AUTO	C/6		
PROPRIETÀ	100%	POSTO AUTO	C/6		
PROPRIETÀ	100%	POSTO AUTO	C/6		

¹ Indicare il tipo di diritto reale di cui si è titolari.

² Indicare il tipo di immobile (abitazione, magazzino, terreno, ecc....).

³ Indicare la rendita catastale (se fabbricato) o il reddito dominicale (se terreno).

Beni immobili					
Natura del diritto ⁴	Quota (%)	Descrizione dell'immobile ⁵	Categoria catastale	Comune e Provincia	Rendita ⁶

Beni mobili iscritti in pubblici registri			
Descrizione ⁷	KW o CV fiscali	Anno immatricolazione	Targa

Partecipazioni in società quotate e non quotate	
Società	N. azioni o quote

Esercizio delle funzioni di amministratore o sindaco di società		
Società	Natura dell'incarico	Data inizio carica

⁴ Indicare il tipo di diritto reale di cui si è titolari.

⁵ Indicare il tipo di immobile (abitazione, magazzino, terreno, ecc....).

⁶ Indicare la rendita catastale (se fabbricato) o il reddito dominicale (se terreno).

⁷ Indicare il tipo di bene posseduto (autoveicolo, motoveicolo, ecc....).

Titolarità di imprese	
Denominazione dell'impresa	Sede legale

ALLEGA, alla presente,

☒ copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF (modello 730, modello Redditi persone fisiche)

ovvero

☐ dichiara di non essere tenuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF e allega l'ultima Certificazione unica

ovvero

☐ dichiara di non essere tenuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF e, inoltre, di non essere in possesso di alcuna Certificazione unica

In allegato, copia del documento di identità in corso di validità.

Data 26/7/2023

Firma _____

**Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)**

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informo che:

- i Suoi dati personali vengono trattati per fini istituzionali sulla base della normativa vigente in materia, ed in particolare della legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014);
- il conferimento dei suddetti dati ha carattere obbligatorio. L'eventuale mancata o incompleta comunicazione dei dati dà luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 15 della l.r. 26/2017;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno diffusi secondo le modalità stabilite dalla l.r. 26/2017 mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente. I suddetti dati sono trattati manualmente e/o con l'ausilio dei mezzi informatici e con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour n.4 50129 Firenze - consiglioregionale@postacert.toscana.it);
- i Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Area Assistenza istituzionale) per le finalità di cui alla l.r. 26/2017 per il tempo previsto dalla normativa vigente sugli archivi pubblici;
- ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
- può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

Estratto della legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014).

Art. 14 - Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia

1. I seguenti titolari di cariche istituzionali di garanzia rendono pubblica la loro situazione patrimoniale con le modalità di cui al comma 2:
 - a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
 - b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
 - c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
 - d) Autorità garante per la partecipazione di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
 - e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);
 - f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);
 - g) Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) se soggetto esterno alla amministrazione regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, entro tre mesi dalla loro nomina, le seguenti dichiarazioni:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le partecipazioni in società quotate e non quotate, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società e la titolarità di imprese;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
3. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
4. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione ed a trasmettere la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
5. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), e del sito internet della Giunta regionale per i soggetti di cui al comma 1, lettera g).
6. Le dichiarazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 restano pubblicate sui siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale per la durata della carica e per un anno successivo alla cessazione dalla carica.

Art. 15 - Diffida e sanzioni amministrative

1. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 1, da parte di un consigliere, il competente ufficio del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
2. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 1, da parte di un componente della Giunta regionale, il competente ufficio della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale o del Consiglio regionale, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida.
4. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, a carico del responsabile della mancata comunicazione.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), la violazione è accertata e contestata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale o del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale, o dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia.
6. L'applicazione delle sanzioni spetta, in ogni caso, al dirigente responsabile della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di sanzioni.
7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono pubblicati:
 - a) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a f);
 - b) nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Giunta regionale per i componenti della Giunta regionale e il soggetto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g).
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, si applicano anche in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 9.